

Avv. Giuseppina Rizza
Viale Santa Panagia 136 I
96100 Siracusa

Avv. Simona Quercio
Corso Gelone 68
96100 Siracusa

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con istanza di notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati

Per CARNEMOLLA GIOVANNI, nato a Noto, il 30.05.1968 e residente in Avola, Piazza Alda Merini n. 18 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Rizza (RZZGPP77A62L219Y pec: avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it) con studio in Siracusa viale Santa Panagia 136 I e avv. Simona Quercio (QRCSMN81D60I754U) pec: avvocatosimonaquercio@pec.it con studio in Siracusa, Corso Gelone 68, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec dei procuratori

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, **USR Milano**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Polesine n. 13, **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI Milano**, in persona del Dirigente *pro-tempore* con sede in Siracusa Via Luigi Soderini n. 24. tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia n. 1

PER LA DECLARATORIA

del DIRITTO e RICONOSCIMENTO del punteggio per servizio militare pari a punti 6,00 nelle graduatorie ATA provincia di Milano

FATTO

Il ricorrente rientra tra il personale ATA precario attualmente in servizio giusto contratto a tempo determinato presso ITC Curie Cernusco sul Naviglio.

Il ricorrente è inserito nelle Graduatoria d'Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale di collaboratore scolastico della Provincia di Milano con punti 12,85 – validità triennio 2024/2027.

In sede di aggiornamento giusta OM 89/2024 richiedeva il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare come servizio di insegnamento in quanto svolto in possesso del Diploma nel periodo da 8/06/1987 al 8/06/1988 per giorni 367, indicati in domanda come periodo di servizio 1986/87 dal 8/06/1987 al 31/08/1986 e 1987/88 da 1/09/1987 a 08/06/1988 (all. 1 schermata posizione personale graduatoria).

Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego veniva valutato 0,60 punti per ogni anno di servizio (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni),

negandogli il punteggio relativo pari a 6 punti. Tanto in applicazione della tabella di valutazione titoli e dell'ordinanza di aggiornamento triennio 2024/2027.

Tanto in applicazione della tabella di valutazione titoli e dell'ordinanza di aggiornamento triennio ATA terza fascia secondo cui il servizio militare è un titolo valutabile ai fini del concorso per l'inserimento e l'aggiornamento nelle graduatorie III fascia ATA e consente, a chi lo possiede, di ottenere ulteriori punti da aggiungere a quelli utili per posizionarsi in graduatoria. I punti assegnati per ciascun titolo valutabile ai fini del concorso III fascia ATA sono indicati nell'apposita tabella di valutazione dei titoli allegata al bando. Tuttavia, nel caso della valutazione del servizio militare di leva per le graduatorie ATA di terza fascia il punteggio cambia se il servizio è stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, cioè se al momento della partenza per il servizio militare di leva l'aspirante stava lavorando nel personale di ruolo o supplente ATA o della scuola, o meno.

In particolare il bando ATA stabilisce che il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e quindi punti 6 per anno, mentre il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e quindi punti 0,60 anno

Con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, intende proporre il giudizio innanzi all'adito Giudice in quanto titolare del diritto soggettivo alla disapplicazione della normativa che non prevede il riconoscimento integrale del punteggio quale titolo di servizio del servizio militare con punti 6.

DIRITTO

La domanda è legittimamente fondata.

I procuratori del ricorrente richiamano, all' uopo, **sentenza pubblicata in data 9.1.2023** dal **Consiglio di Stato** che ha riconosciuto la valutazione per intero del il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e per un massimo di 6 punti per ogni anno, al pari di quello prestato in costanza di nomina.

La decisione conferma che è discriminatorio premiare con 6 punti chi ha svolto il servizio militare (o servizio equiparato) in costanza di nomina rispetto a chi, per varie ragioni, ha svolto il medesimo servizio in tempi diversi.

La legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, al servizio scolastico. E invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito, che “[...] *ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.*”

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che “[...] *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]*”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

In seguito il D.M. 201/2000 in tema di “*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ha stabilito che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo*”.

Del resto un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare come servizio d'insegnamento, anche se non prestato in costanza di nomina.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del **TAR LAZIO n. 6421/2008**), ha inoltre osservato che “[...] *se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]*”.

Condizione che, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna nomina di insegnamento prima di aver assolto gli stessi obblighi di leva.

Inoltre, ai fini del riconoscimento di quanto legittimamente richiesto per il ricorrente, si richiama la **sentenza n. 221/2017**, pubblicata il 23.03.2017, R.G. 1747/2013, emessa dal

Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro in data 23.03.2017, con la quale il Giudice Onorario ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio relativo al servizio militare di leva disponendo che l'amministrazione convenuta avrebbe provveduto alla suddetta attribuzione e la sentenza **Tribunale di Milano** sezione lavoro emessa nel **procedimento n.935/2022** ex multis in cui si afferma il diritto al riconoscimento dei punti 6 anche non in costanza di nomina per il servizio militare ai fini della graduatoria ATA.

Sentenza in cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano afferma che "la condotta del MIUR è in contrasto con l'art. 485 D Lgs 297/1994 ove prevedono che il servizio militare è valutabile per intero solo se svolto in costanza di nomina" oltre che con l'art. 52 Cost secondo cui il servizio militare non può pregiudicare la posizione del lavoratore. Ed ancora richiama la Corte Costituzionale 5679/2020.

Parimenti la Giurisprudenza civile ha accolto tale assunto. Basti citare la **Corte di Cassazione**, con la recente sentenza n. **8586 del 29.03.2024** secondo cui, richiamando il principio espresso nella precedente sentenza n. 41894/2021, ha sottolineato che *"non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974"*.

In particolare, secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si sarebbe affatto posto in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata, ma ne avrebbe costituito specificazione, ovvero che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali.

Secondo la Suprema Corte una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe apparsa inoltre testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Lungo tale linea interpretativa – in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 – la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema generale andava dunque riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di*

quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”.

Tali principi, secondo la Suprema Corte, dovevano pertanto trovare puntuale applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

* * *

Per quanto sopra ampiamente esposto, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, chiede che all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del lavoro, *Reiectis adversis*, per i motivi dedotti in narrativa

PIACCIA

ACCERTARE E DICHIARARE,

- il diritto del ricorrente a vedere riconosciuto il servizio militare di leva quale titolo di servizio con punteggio 6 nelle graduatorie di istituto personale ATA 3 fascia della provincia di Milano, quale Collaboratore Scolastico in cui è inserito periodo

per l'effetto,

- ordinare e condannare le amministrazioni intimate, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato nelle graduatorie vigenti in cui il docente risulta inserito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si versano in atti i seguenti documenti: 1. Procura, 2. Posizione Domanda inserimento; 3. Foglio di congedo illimitato provvisorio, 4. Sentenza n. 221/2017 Tribunale di Siracusa, e sentenza 1/06/2022 Tribunale di Milano, 5 contratto a tempo determinato 6 graduatoria; 7 OM; 7 esenzione contributo unificato

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e il contributo unificato è pari a € 259,00 ed è esente per dichiarazione resa dalla parte.

Salvo ogni diritto

Siracusa, 6/02/2025

Avv. **Giuseppina Rizza**

Avv. **Simona Quercio**

ISTANZA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori ATA indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO, il ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Salvis iuribus

Siracusa, 6/02/2025

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Simona Quercio

1532/25

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

vista l'istanza depositata telematicamente in data 6-3-25, così provvede:

visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 15-5-25 ore 10:00, stanza n. 39, piano II, via San Barnaba n.50, a cui le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Si notifici

Milano, 11/03/2025

Il Giudice

Eleonora Maria Velia Porcelli

